

L.R. 25 marzo 2016, n. 5: *"Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco")"* – Oggetto assembleare n. 1686/2016

SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 22 marzo 2016**

Allegato

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Analisi degli articoli

Artt. 1, 2 e 3

Gli articoli enunciano le finalità dell'intervento e si occupano di definire cosa si intenda per Pro loco e quali siano le attività che svolgono principalmente ed in quali ambiti di intervento territoriale. Gli articoli non prevedono oneri in quanto gli interventi vengono poi declinati in articoli successivi.

Art. 4

L'articolo prevede l'iscrizione delle Pro loco in un'apposita sezione del Registro dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'art. 4 della l.r. n. 34 del 2002. La gestione di tale Registro rientra tra le funzioni già svolte dalle strutture regionali competenti senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione. Si precisa inoltre che l'iscrizione nel Registro è necessaria per designare il rappresentante delle associazioni Pro loco, per gestire gli uffici di accoglienza turistica, per stipulare convenzioni con le Amministrazioni Locali ma non comporta l'automatica spettanza dei benefici di cui all'art. 7, bensì rappresenta solo una delle condizioni per accedervi.

Art. 5

Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non prevedono oneri a carico del bilancio regionale. Eventuali contributi sono demandati alla regolamentazione di cui all'articolo 7 cui si rinvia per i relativi commenti. Circa la tipologia di spesa, sono "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. Le disposizioni non predeterminano infatti l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare.

Art. 6

L'articolo stabilisce che i Comuni e le Unioni di Comuni possano stipulare con le Pro Loco delle convenzioni. La disposizione non incide sul bilancio regionale, perché gli eventuali oneri, comunque non di carattere obbligatorio, sono posti a carico di quei Comuni che decidessero di prevederli.

Art. 7

Il primo comma dell'articolo prevede che le Pro Loco possano accedere ai contributi finanziari previsti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 34 del 2002. I Commi 2, 3 e 4 prevedono la possibilità emanare bandi ed erogare contributi in base criteri e modalità di scelta che dovranno essere individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

Circa la tipologia di spesa, si tratta di "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. Le disposizioni non predeterminano infatti l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare. Le risorse per fare fronte a questi eventuali contributi/interventi, come previsto dall'art. 8, rientrano nell'ambito di quanto stanziato nel bilancio regionale relativamente alla citata LR 34/2002 e alla LR 7/98, riallocando parte delle risorse qui previste (Missione 7 – Turismo - Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo - e Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 8 – Cooperazione e associazionismo) in ragione dei nuovi indirizzi di cui alla presente legge.

La legge cita la LR 7/98 in quanto la stessa era formalmente in vigore al momento dell'approvazione della presente legge, avvenuta infatti nel corso della medesima sessione assembleare. Gli interventi previsti dalla LR 7/98 (e le relative risorse) sono stati riproposti nella nuova LR 4/2016 che prevede anch'essa la possibilità di destinare risorse alle attività delle Pro Loco e delle relative strutture associative, restando peraltro immutati i riferimenti alla missione 7 programma 1, richiamati infatti nella norma finanziaria (all'art. 8) e ambito di riferimento delle risorse sia per la previgente LR 7/98 che per la LR 4/2016.

Art. 8

È la norma finanziaria.

Art. 9 e 10

Norme ordinamentali senza oneri aggiuntivi per il bilancio.

